

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Concetta Belcastro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2021 R.G.A.C. vertente

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA (I.S. S.R.L.) (P.IVA (...)) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. omissis, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata, in omissis;

ATTRICE

BANCA B.U. S.P.A. (P.IVA (...)) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Omissis e

S.D., giusta procura generale alle liti a rogito Notaio E.M. di M. in data (...) (Rep. (...) - Racc. (...)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. omissis

Oggetto: Contratti bancari

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

La **SOCIETA' CORRENTISTA I. S.r.l.**, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la **BANCA B.U. S.p.a.**, chiedendo di accertare l'applicazione, ad opera della Banca di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese ingiustamente addebitate al cliente, sul conto corrente ordinario n. (...), successivamente identificato, senza soluzione di continuità, con il n. (...); sul conto corrente anticipo fatture n. (...); sul conto anticipo fatture n. (...) e sul conto corrente ordinario n. (...), aperto per il finanziamento di acquisto titoli e mai utilizzato, entrambi chiusi con giroconto al (...).

A sostegno della propria pretesa ha dedotto che avendo rilevato alcune irregolarità, da parte dell'istituto di credito, sia nell'apertura che nella gestione dei medesimi rapporti, aveva incaricato un esperto al fine di redigere una perizia econometrica, onde valutare l'opportunità di una rideterminazione delle somme ed un ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti.

In particolare, ha eccepito: La mancata pattuizione delle condizioni economiche; l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto; l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi usurari; l'illegittimità dell'applicazione del metodo di determinazione delle valute; l'illegittima applicazione di spese.

Pertanto, in base alle conclusioni del proprio consulente di parte, l'attrice ha allegato di aver maturato il diritto alla restituzione della somma di Euro 240.498,26, a titolo di saldo creditorio del correntista, alla data del 13/02/2012 concludendo nel merito per la condanna della convenuta alla restituzione nei suoi confronti di detta somma ovvero della maggiore o minore che risulterà accertata in corso di giudizio e/o si riterrà di giustizia, nei limiti di Euro 260.000,00, oltre interessi e con vittoria di spese e competenze.

Costituitasi in giudizio la Banca convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie dell'attrice e nel merito il mancato assolvimento dell'onere della prova; la specifica pattuizione di tutte le clausole che regolavano i rapporti contrattuali, il legittimo esercizio dello ius variandi; il compiuto assolvimento degli oneri di comunicazione e trasparenza e segnatamente l'invio degli estratti conto periodici, per altro, mai contestati dal correntista, il che rendeva tardive le odierne contestazioni, anche in ordine alle spese; la legittima applicazione della CMS e del sistema di determinazione delle valute; l'irrilevanza della usura sopravvenuta; il rispetto della condizione di reciprocità tra interessi debitori e interessi creditori necessaria ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione e pertanto l'infondatezza della eccezione relativa al presunto anatocismo, concludendo in via preliminare affinché fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione delle domande proposte, quantomeno in relazione a tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione della domanda giudiziale e nel merito per il rigetto della medesima domanda, inquanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, opponendosi alla richiesta di CTU.

Istruita la causa documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 07.07.23, la stessa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento, sul rilievo assorbente del mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante.

E' noto che, in base ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, nel contenzioso bancario, in materia di rapporti di conto corrente, il cliente che agisca in giudizio per l'accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo del conto e/o per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697, co. I, c.c., (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Principio da ultimo ribadito da Cass. n. 13139 del 17 aprile 2023 secondo cui "l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebitato compete ex art.2697 cod. civ. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito").

Né, d'altronde, l'onere di corretta allegazione e prova può considerarsi attenuato dalla sussistenza di un dovere di rilevamento d'ufficio del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali (nella specie dedotte nei termini di violazione dei divieti di anatocismo e di usura e di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto).

Ciò per l'assorbente rilievo, più volte sostenuto anche da questo Tribunale, in base al quale il dovere di rilevamento d'ufficio non può essere confuso con il potere istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare e avere intercorsi tra le parti.

E allora è anzitutto necessaria la produzione del contratto, fondamentale "per accertare, tra le altre cose, il rispetto dei requisiti fissati dall'art. 117 t.u.b. (il quale prevede che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che, in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista" (v. Tribunale di Catanzaro n. 1147/2022 pubbl. il 1 agosto 2022 RG n. 4038/2016, repert. n. 1723/2022 del 01/08/2022, che richiama Trib. Catanzaro, sent. 29.11.2019).

Ebbene, nel caso che ci occupa, il correntista-attore, pur non avendo negato l'esistenza e l'effettiva sottoscrizione dei contratti per i quali agisce, non ha mai versato in atti alcuno di essi, limitandosi ad allegare genericamente di non averne ricevuto copia da parte dell'Istituto Bancario e tale presenta mancanza, anche ove adeguatamente provata, non risulta idonea di per sé sola all'accoglimento della domanda, posto che:" In tema di intermediazione finanziaria, è irrilevante, ai fini della prova dell'errore

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

invocato dal cliente sulla natura o sull'oggetto del contratto, l'inosservanza, da parte della banca, del dovere di consegnare la copia della documentazione contrattuale, incidendo il menzionato vizio sul momento genetico del rapporto e riguardando, invece, l'adempimento del suddetto dovere la fase successiva alla formazione del contratto" Cass n. 21600 del 20/09/2013).

Di conseguenza l'attrice non ha fornito prova della causa debendi non avendo prodotto i contratti, senza, tuttavia, allegare debitamente l'inesistenza degli stessi e tanto si desume dal tenore dei suoi scritti difensivi e dalla prospettazione ivi contenuta.

Sul punto anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che: " Il correntista che agisca per l'accertamento del saldo di c/c deve provare la natura indebita degli addebiti effettuati dalla banca, producendo in giudizio il contratto, nonché tutti gli estratti conto da cui possano ricavarsi i movimenti contabili e le relative causali. L'assenza di documentazione contrattuale o la carenza degli estratti conto rende impossibile accertare, per i periodi non documentati, l'esistenza delle clausole illegittime e la consistenza degli addebiti non dovuti, così comportando il rigetto (integrale o parziale) della relativa domanda: non ha senso, infatti, parlare di usurarietà, anatocismo, spese e commissioni non pattuite, illegittimo ius variandi se manca il titolo contrattuale da cui evincere le condizioni stipulate dalle parti." (Trib. di Tribunale Teramo sez. I, 31/03/2022, n.337).

Le evidenziate carenze in termini di allegazione e prova non possono ritenersi colmate dalla ulteriore documentazione versata in atti, né dalla consulenza tecnica di parte, in quanto, essa non solo rappresenta una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cassazione Sezione II, ordinanza 30 novembre 2020 n. 27297), ma nel caso di specie, è oltretutto inidonea a fornire all'odierno giudicante elementi su cui fondare la pretesa attorea, rivelatasi generica anche in merito all'apertura dei conti correnti de quo, difettando l'allegazione di precisi riscontri temporali, che consentano l'individuazione della normativa ratione temporis vigente ed il compiuto accertamento in ordine alla presunta violazione di requisiti formali e sostanziali, cui far eventualmente discendere una declaratoria di invalidità.

In tale contesto, risulta privo di rilevanza il tentativo di parte attrice di superare il mancato assolvimento dell'onere della prova, con il rilievo di essersi fatta parte diligente nel domandare alla controparte tutta la documentazione inerente ai citati rapporti e nell'aver chiesto al giudice, a fronte dell'inadempimento della prima, di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., riscontrato dalla medesima Banca con una nota di deposito contenente la denuncia di smarrimento della documentazione richiesta.

Conclusivamente, il giudicante rileva che la totale assenza della documentazione contrattuale inibisce la ricostruzione dell'andamento del rapporto, con la conseguenza che nessuna delle doglianze attoree - concernenti l'usurarietà del tasso, la violazione del divieto di anatocismo e l'illecita applicazione della c.m.s. - appare scrutinabile.

Per tutte le ragioni finora esposte la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.

Ragioni di equità, dettate dalla obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Concetta Belcastro definitivamente pronunciando sulla presente controversia, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Rigetta integralmente la domanda proposta dalla I.S. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., ut supra rappresentata, domiciliata e difesa;
- 2) Dichiara compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Catanzaro, il 16 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2023.

EX PARTE